

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1053 del 28/01/2022 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il secondo bando attuativo dell'Azione 1.1.3 del POR FESR 2014 – 2020;

ATTESO che il bando approvato con la sopra richiamata deliberazione prevede, nelle disposizioni che regolano l'istruttoria delle istanze e la revoca delle agevolazioni, che le domande presentate vengano ordinate sulla base della data prevista di completamento dell'intervento più prossima e che si proceda alla valutazione istruttoria secondo l'ordine come sopra determinato, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, prescrivendo - in caso di scostamento rilevato tra il corrispondente dato esposto in domanda e quello a consuntivo relativi alla data di conclusione dell'intervento, che comporti l'alterazione dell'ordine – una riduzione dell'agevolazione concessa, nei seguenti termini:

- riduzione di una quota del 10% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale compreso entro il periodo di un mese;
- riduzione di una quota del 20% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo compreso entro il periodo di due mesi;
- riduzione di una quota del 30% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo di oltre tre mesi;

RITENUTO di procedere ad una maggiorazione delle penalità da applicare in caso di mancato rispetto del termine di completamento dell'intervento esposto nella domanda, in relazione al quale la medesima viene collocata nell'ordinamento per l'esame istruttorio, al fine di garantire un'accurata e attendibile rappresentazione, nell'istanza di contributo, del dato previsionale riferito alla cantierabilità degli interventi finanziati, tutelando la parità di trattamento nella fase di elaborazione dell'ordinamento e scoraggiando altresì eventuali comportamenti distorsivi;

RILEVATO inoltre che, per mero errore, nelle disposizioni che regolano la revoca, viene prevista l'applicazione della quota maggiore di riduzione dell'agevolazione qualora lo scostamento temporale del dato relativo alla data di completamento dell'intervento abbia comportato un ritardo "di oltre tre mesi", anziché, come correttamente va indicato, "di oltre due mesi", fermi restando i termini prescritti per la conclusione degli interventi finanziati;

RITENUTO altresì di differire il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di agevolazione rispettivamente dal 15/11/2022 al 18/11/2022 e dal 22/11/2022 al 24/11/2022, senza soluzione di continuità, al fine di consentire la più ampia diffusione della modifica introdotta;

RITENUTO pertanto di apportare al testo del bando, per le motivazioni sopra indicate, le seguenti modifiche:

- al comma 1, paragrafo 12 "Revoche", la lettera e) è così sostituita: *"e) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.*

In caso di scostamento rilevato tra il dato esposto in domanda e quello a consuntivo relativi alla data di conclusione dell'intervento, che comporti l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione dell'agevolazione concessa, nei seguenti termini:

- *riduzione di una quota del 50% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale sia compreso entro il periodo di un mese;*
- *riduzione di una quota del 60% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo compreso entro il periodo di due mesi;*
- *riduzione di una quota del 70% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo di oltre due mesi, fermo restando il termine massimo prescritto per la conclusione degli interventi finanziati.”;*

- al paragrafo 7 “Presentazione delle proposte”, comma 1, i termini per la presentazione delle domande di ammissione all'agevolazione, previsti “a decorrere dal giorno 15/11/2022 al giorno 22/11/2022”, sono sostituiti dai seguenti: “a decorrere dal giorno 18/11/2022 al giorno 24/11/2022”;
- il comma 2 del paragrafo 7 “Presentazione delle proposte” è sostituito dal seguente: “le domande potranno essere inviate dalle ore 8.30 di venerdì 18/11/2022 fino alle 17.30 di giovedì 24/11/2022”;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica: Andrea Benveduti

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse,

- di differire i termini previsti per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul bando attuativo dell'Azione 1.1.3 del POR FESR 2014 – 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1053/2022, fissandoli a decorrere dal giorno 18/11/2022 fino al giorno 24/11/2022;
- di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche al testo del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1053/2022:
 - al comma 1, paragrafo 12 “Revoche”, la lettera e) è così sostituita: “e) *il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.*
In caso di scostamento rilevato tra il dato esposto in domanda e quello a consuntivo relativi alla data di conclusione dell'intervento, che comporti l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione dell'agevolazione concessa, nei seguenti termini:
 - *riduzione di una quota del 50% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale sia compreso entro il periodo di un mese;*
 - *riduzione di una quota del 60% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo compreso entro il periodo di due mesi;*
 - *riduzione di una quota del 70% dell'agevolazione concessa qualora lo scostamento temporale abbia comportato un ritardo di oltre due mesi, fermo restando il termine massimo prescritto per la conclusione degli interventi finanziati.”;*

- al paragrafo 7 “Presentazione delle proposte”, comma 1, i termini per la presentazione delle domande di ammissione all’agevolazione, previsti “*a decorrere dal giorno 15/11/2022 al giorno 22/11/2022*”, sono sostituiti dai seguenti: “*a decorrere dal giorno 18/11/2022 al giorno 24/11/2022*”;
- il comma 2 del paragrafo 7 “Presentazione delle proposte” è sostituito dal seguente: “*le domande potranno essere inviate dalle ore 8.30 di venerdì 18/11/2022 fino alle 17.30 di giovedì 24/11/2022*”;
- di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla formalizzazione dell’integrazione apportata con il presente provvedimento;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.